




Unione di Comuni
valdarno e valdisieve

Via XXV Aprile, 10 – 50068 Rufina (FI) Tel. 055/8396638/39 - Fax 055/8396634
e-mail: vincolo@montagnafiorentina.it Codice Fiscale 06096360489

Area Gestione, Difesa ed Uso del Territorio- Servizio Attività Territoriali e
Protezione Civile -

Catasto dei Boschi e dei Pascoli Entro 50 Metri dai Boschi Percorsi da Incendio Anno 2011



Legenda

▲ Localizzazione

Perimetro Incendio


■ Bosco




Comune di Reggello
all. REG 13 2011

0 5 10 20 30 40
Meters

Catasto dei Boschi e dei Pascoli Entro 50 Metri dai Boschi Percorsi da Incendio Anno 2011



Legenda


 Localizzazione

Perimetro Incendio

 Bosco



Comune di Reggello
all. REG 14 2011

0 25 50 100 150 200
 Meters

Comune di Reggello

All REG 15 -2011 Elenco Particelle Candidate ad Essere Incluse Nel Catasto delle Aree Percorse da Incendio-Anno 2011-2 ° Aggiornamento

CODICE	ANNO INCENDIO	Data Incendio	LOCALITA'	SUPERFICIE TOTALE INCENDIO (Ha)	FOGLIO	PART.	PORZIONE PERCORSO DA INCENDIO (Ha)	Veget.	Giorno Fine Vincolo (G)	Anno Fine Vincolo (art. 76, c. 5 let a) L.R. 39/2000)	Anno Fine Vincolo (art. 76, c. 4 Let. a, c. 5 let b) L.R. 39/2000)	Anno Fine Vincolo (art. 76, c. 4 Let. b, c. 7 L.R. 39/2000)	Tipo di Vincolo
							Fine Vincolo =		G	G + Vinc. X (1 o 2 o 3)			(Giorno + Anno)
										Vinc. 1	Vinc. 2	Vinc. 3	
REG 050 2011	2011	9/10/2011	ostina	0,000912	102	40	0,04115	BOSCO	09-ott	2026	2021	2016	Art. 76 comma 4, 5, 6, 7 L.R. 39/2000
REG 050 2011	2011	9/10/2011	ostina	0,019082	102	38	0,04115	BOSCO	09-ott	2026	2021	2016	Art. 76 comma 4, 5, 6, 7 L.R. 39/2000
REG 050 2011	2011	9/10/2011	ostina	0,020345	102	37	0,04115	BOSCO	09-ott	2026	2021	2016	Art. 76 comma 4, 5, 6, 7 L.R. 39/2000
REG 050 2011	2011	9/10/2011	ostina	0,000471	102	36	0,04115	BOSCO	09-ott	2026	2021	2016	Art. 76 comma 4, 5, 6, 7 L.R. 39/2000
REG 050 2011	2011	9/10/2011	ostina	0,000338	102	39	0,04115	BOSCO	09-ott	2026	2021	2016	Art. 76 comma 4, 5, 6, 7 L.R. 39/2000

(Art. 76 commi da 4 a 7 L.R. 39/2000)

4. Nei boschi percorsi da incendi è vietato: a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;

b) per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione di cui all'articolo 70 bis, comma 2.

5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata: a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura; b) per un periodo di dieci anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.

6. Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, terzo periodo(132), della l. 353/2000 e successive modificazioni.

7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboscimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.